

STATUTO DELLA "FONDAZIONE ADO FURLAN" DI SPILIMBERGO (PN)

Art. 1 - È costituita una Fondazione denominata
"FONDAZIONE ADO FURLAN".

La Fondazione ha sede in Spilimbergo, Piazza Castello n.c. 5.

Art. 2 - Tale Fondazione, apolitica e senza fini di lucro, si propone di attivare un centro per la conoscenza dell'opera dello scultore Ado Furlan e per la promozione della scultura e delle arti visive ad esclusivo scopo di educazione e di istruzione. Essa tende alla realizzazione di tale scopo sia mediante esposizioni riguardanti la scultura e l'arte figurativa italiana e straniera antica, moderna e contemporanea, sia mediante pubblicazioni e iniziative culturali di vario genere. La Fondazione in via non prevalente e strettamente strumentale al perseguimento delle finalità statutarie che precedono può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto principale.

La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante, di quelli apportati con l'atto integrativo di data 8 maggio 2009 rep. 196000/44605 notaio Paolo Alberto Amodio di Udine, nonché da quanto pervenuto per successione del fondatore Italo Furlan in forza del testamento olografo pubblicato con verbale di data 13 febbraio 2014 rep. 38501/11816 notaio Nicoletta Spina di Padova.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazione di quanti abbiano desiderio e amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione potrà provvedere al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio, nonché con i proventi delle attività svolte, senza fine di lucro, per il perseguimento del proprio oggetto.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 4 - La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione e da un Comitato direttivo, le cui competenze sono disciplinate dal presente statuto.

Art. 5 - Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, dei quali due nominati dai discendenti dei fondatori riuniti in apposita assemblea, uno nominato dal Sindaco di Pordenone, uno nominato dal Sindaco di Spilimbergo, uno nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Udine, uno dal Presidente della Fondazione Friuli, con sede a Udine e uno nominato dal Presidente della Fondazione Fondo per l'Ambiente Italiano, con sede a Milano.

Ciascun componente del Consiglio di amministrazione resta in carica sino a dimissioni o a sostituzione da parte del competente per ciascuno alla nomina.

Art. 6 - Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica tre anni e può essere confermato.

Art. 7 - Il Comitato direttivo è composto di tre membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da due membri eletti dal Consiglio di amministrazione.

I componenti del Comitato direttivo restano in carica tre anni.

Art. 8 - Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di amministrazione designato con apposita delibera a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 - Al Consiglio di amministrazione spetta:

- a) di nominare i membri del Comitato direttivo;
- b) di approvare, entro il mese di marzo, il bilancio preventivo dell'anno corrente e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c) di deliberare in ordine agli atti di disposizione del patrimonio relativi a beni immobili e beni mobili registrati, e così a titolo esemplificativo e non tassativo atti di acquisto, anche a titolo gratuito,

vendita, permuta, concessione di ipoteca e analoghi atti dispositivi;

d) di provvedere sugli affari che siano a esso sottoposti dal Comitato direttivo.

Art. 10 - Il Comitato direttivo ha tutti gli altri poteri per il compimento di ogni attività necessaria o utile al perseguimento dell'oggetto e in particolare per la gestione del Centro per la Scultura e le arti visive e per la realizzazione delle esposizioni e delle iniziative culturali costituenti la principale attività della Fondazione, nonché l'amministrazione del suo patrimonio e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie .

Il Comitato può delegare con apposita delibera i poteri relativi alla gestione ordinaria della Fondazione a un suo componente o al Segretario della Fondazione, che restano in carica fino a dimissioni o revoca.

Art. 11 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di amministrazione e il Comitato direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente del Consiglio di amministrazione designato con apposita delibera del Consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 - Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 13 - Le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente .

Art. 14 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - Il Segretario della Fondazione viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede a pure a determinare i compiti e la eventuale retribuzione.

Art. 16 - I componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario della Fondazione, qualora questa sia retribuita.

Art. 17 - Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un revisore dei conti nominato dal Sindaco del Comune di Spilimbergo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. Il revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli esercita le sue funzioni a norma degli articoli dal 2409 bis al 2409 septies C.C., in quanto applicabili.

In particolare dovrà redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, che dovranno essere allegate agli stessi.

Art. 18 - L'assemblea dei discendenti dei fondatori è costituita da tutti i discendenti dei fondatori stessi maggiorenni e capaci di agire. La stessa è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o componente del Consiglio di amministrazione designato a sostituirlo.

La stessa è competente per la nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione. Ciascun componente dell'assemblea dei discendenti dei fondatori può richiederne la convocazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno per l'adozione da parte dell'assemblea dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 19 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termine il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia di fondazioni.

NORME TRANSITORIE

Art. 21 - In deroga a quanto previsto dall'art. 5 dello statuto, la Fondazione è amministrata vita natural durante dei fondatori, salvo dimissioni di alcuno di loro o impedimento permanente accertato con deliberazione dei residui componenti del Consiglio da assumersi a maggioranza dei due terzi, da un Consiglio di amministrazione composto, essendo mancato il fondatore prof. Italo Furlan, dai fondatori prof. Caterina Furlan, Presidente, Marco Alessandro Scaini e dott. Giulia Cauzzo, Consiglieri, nonché dai consiglieri nominati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo. La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore prof. Caterina Furlan, la quale potrà in ogni momento rinunciarvi, e successivamente agli altri fondatori in ordine di anzianità, salvo rinuncia.

Gli altri componenti saranno, in conformità all'art. 5 dello statuto, il componente nominato dal Sindaco di Pordenone, il componente nominato dal Sindaco di Spilimbergo ed il componente nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Udine, nonché uno cooptato dai fondatori viventi a maggioranza degli stessi, che rimarrà in carica fino a dimissioni o a revoca dei fondatori a maggioranza degli stessi.

Art. 22 - A mano a mano che verranno a mancare i fondatori, ogni fondatore mancante sarà sostituito da un componente cooptato dai fondatori viventi all'unanimità, che rimarrà in carica fino a dimissioni o a revoca dei fondatori all'unanimità degli stessi.

Quando verranno a mancare tutti i fondatori troverà applicazione l'art. 5, comma primo, del presente statuto.

Art. 23 - Qualora non vi dovesse essere più alcun discendente vivente e capace di agire dei fondatori, l'assemblea dei discendenti dei fondatori sarà sostituita da un'assemblea dei discendenti di Ado Furlan, alla quale competerà la nomina di due soli componenti del Consiglio di amministrazione.

Da quel momento, accertato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, prenderanno vigore le seguenti modifiche statutarie:

- art. 5, comma primo: "Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, dei quali due nominati dai discendenti di Ado Furlan riuniti in apposita assemblea, uno nominato dal Sindaco di Pordenone, uno nominato dal Sindaco di Spilimbergo, uno nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di Udine, uno dal Presidente della Fondazione Friuli con sede a Udine e uno nominato dal Presidente della Fondazione Fondo per l'Ambiente Italiano con sede a Milano;

- art. 18, comma primo: "L'assemblea dei discendenti di Ado Furlan è costituita da tutti i discendenti dello stesso maggiorenni e capaci di agire.

La stessa è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o da un componente del Consiglio di amministrazione da lui delegato a sostituirlo.

VISTO: IL PRESIDENTE